



COMUNE DI UTA

Bando Pubblico

**per l'assegnazione del R.E.I.S. - Reddito di Inclusione sociale- "Agiudu torrau",
in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica**

Il presente Bando, adottato con determinazione del Responsabile n. 311 del 19.06.2017, in attuazione della L. R. 18/2016 "Reddito di inclusione sociale – Fondo Regionale per il reddito di inclusione sociale – "Agiudu torrau" e delle relative Linee Guida, approvate con deliberazione della G. R. n. 22/27 del 3 maggio 2017, disciplina le modalità di erogazione del R.E.I.S. - Reddito di Inclusione Sociale, in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica.

ART. 1 - Oggetto

Il R.E.I.S., Reddito di Inclusione Sociale è un contributo economico in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica ed è condizionato allo svolgimento di un percorso di inclusione sociale attiva, definito nel progetto personalizzato e finalizzato al superamento della condizione di povertà.

Si pone quale strumento utile alla composizione dei diritti sociali fondamentali e inderogabili dei cittadini, affinché ogni nucleo familiare, unipersonale o pluripersonale, residente nel territorio superi la condizione di povertà e sia posto in condizione di accedere ai beni essenziali e di partecipare dignitosamente alla vita sociale, disponendo di un reddito sufficiente a garantire la dignità della persona.

Il reddito di inclusione sociale è una misura regionale che integra gli interventi nazionali ed europei inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali fondamentali.

ART. 2 – Tipologia dell'Intervento

L'ammontare del beneficio economico, mensile, è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare, come risultante dallo stato di famiglia e previa verifica degli uffici competenti alla data di presentazione della domanda.

Numero Componenti	REIS - Contributo economico mensile
1	200 euro
2	300 euro
3	400 euro
4 e più	500 euro

Tali soglie costituiscono il livello massimo di sussidio anche per chi è beneficiario della Carta SIA nazionale. I beneficiari del SIA, pertanto, percepiranno un contributo pari alla differenza tra l'importo massimo

erogabile a titolo di REIS e il beneficio mensile concesso loro a titolo di SIA, al lordo delle eventuali decurtazioni derivanti dalla titolarità di altri benefici economici, così come rilevabile dal sito INPS.

ART. 3 – Durata

I benefici saranno erogati per bimestre (luglio/agosto – settembre/ottobre – ect), per un periodo presunto di 6/12 mesi, e comunque fino ad esaurimento delle risorse rese disponibili dalla Regione Sardegna.

La durata di corresponsione del REIS, per ciascun destinatario, coincide con la durata del progetto d'inclusione attiva, definito al momento della presa in carico della famiglia di riferimento.

La decorrenza delle provvidenze, agli aventi diritto, avverrà dal 1^ giorno del mese successivo a quello del provvedimento comunale di ammissione al REIS.

ART. 4. Requisiti di partecipazione

Il richiedente, a pena di esclusione, deve risultare sia al momento della presentazione che per tutta la durata del beneficio, in possesso dei requisiti definiti dalla Regione Sardegna e di seguito elencati:

- Famiglie con minori a carico;
- Famiglie in cui sia presente una persona con disabilità e almeno un suo genitore;
- Famiglie in cui sia presente una donna in stato di gravidanza accertata;
- Famiglie, anche formate da un solo componente, senza fissa dimora (così come risultante dai registri anagrafici dell'Ente);
- Famiglie composte anagraficamente da 5 persone o più;
- Famiglie composte da una o più persone over 50, con figli a carico disoccupati;
- Coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
- Famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

Cittadinanza:

Cittadino italiano, comunitario, familiare di cittadino italiano comunitario (non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare di diritto di soggiorno), cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE, Titolare di protezione internazionale.

Residenza:

Possono presentare domanda di REIS, utilizzando esclusivamente il modulo in allegato, i cittadini residenti nel Comune di Uta, e nel territorio regionale per un periodo non inferiore a 24 mesi.

Si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari (L.R. N° 18/2016 art. 3 comma 3).

Requisiti Economici

- Certificazione I.S.E.E. o I.S.E.E corrente, in corso di validità, inferiore o uguale ad € 5.000,00;
 - Assenza di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, di importo superiore ad € 800,00 mensili, elevabili ad € 900,00 in presenza nel nucleo familiare di persona non autosufficiente;
1. Assenza di titolarità di NASPI (Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'Impiego – art. 1 D. lgs n. 22 del 2015), ASDI (Assegno di disoccupazione – art.16 D lgs 22/2015) o altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria.

ART. 5 Criteri per l'accesso ai benefici e priorità

Nell'ammissione al beneficio sarà rispettato l'ordine di priorità stabilito dalla Regione Sardegna con la D.G.R. n. 22/27 del 03.05.2017, come di seguito indicato:

1. Nuclei familiari in possesso dei requisiti per la Carta SIA e con un'attestazione ISEE inferiore o uguale ad € 3.000,00,

secondo le seguenti priorità:

- Beneficiari di Carta SIA ad integrazione del contributo nazionale già concesso;
- Richiedenti Carta SIA le cui domande sono state respinte dall'INPS, per mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto dal Bando Nazionale (da 45 punti a 25);

I beneficiari di Carta SIA in possesso di punteggio pari o superiore a 25 non dovranno presenta domanda per il REIS

- Richiedenti Carta SIA le cui domande sono state respinte dall'INPS, per mancato raggiungimento della soglia di n. 25 punti, DEVONO PRESENTARE DOMANDA PER IL REIS.

I suddetti nuclei familiari saranno ammessi al beneficio in ordine decrescente di punteggio ottenuto a seguito dell'istruttoria INPS, per l'assegnazione della Carta SIA.

2. Nuclei familiari in possesso di un'attestazione ISEE inferiore o uguale ad € 3.000,00,

secondo le seguenti priorità:

- 2.1 famiglie anche formate da un solo componente, senza fissa dimora, come da risultanze anagrafiche.
- 2.2 famiglie formate da 5 persone e più (risultante dallo stato di famiglia);
- 2.3 famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- 2.4 coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
- 2.5 famiglie comunque composte incluse quelle unipersonali.

3. Nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dalla Carta SIA e con un'attestazione ISEE superiore ad € 3.000,00 ma inferiore o uguale ad € 5.000,00,

come di seguito indicato:

- 3.1 famiglie con figli minori a carico;
- 3.2 Famiglie in cui sia presente una persona con disabilità e almeno un suo genitore;
- 3.3 Presenza di una donna in stato di gravidanza accertata, con decorrenza dai quattro mesi dalla data presunta del parto, certificata da un medico di struttura pubblica.

4. Nuclei familiari in possesso di un'attestazione ISEE inferiore o uguale ad € 5.000,00,

secondo le seguenti priorità:

- 4.1 famiglie anche formate da un solo componente, senza fissa dimora, come da risultanze anagrafiche.
- 4.2) famiglie formate da 5 persone e più (risultante dallo stato di famiglia);
- 4.3) famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- 4.4) coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;

4.5) famiglie comunque composte incluse quelle unipersonali

Si specifica che la graduatoria all'interno delle priorità 1,2,3,4 verrà redatta in ordine di ISEE minore.

In caso di pari ISEE, per ciascuna tipologia di priorità sopra definita, per il miglior posizionamento in graduatoria, verrà utilizzato l'ordine cronologico di presentazione della domanda, quale risulta dall'Ufficio Protocollo.

ART. 6 - Domanda di ammissione al REIS

La domanda di ammissione al REIS, deve essere inoltrata al Comune di Uta, entro le **ore 13,00 del 12 luglio 2017**, utilizzando esclusivamente il Modulo All. A), compilata e debitamente firmata dal richiedente, e corredata dalla seguente documentazione:

- Copia di un documento di identità, in corso di validità;
- Copia del Codice Fiscale;
- Copia della Certificazione I.S.E.E., di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, in corso di validità oppure D.S.U. inoltrata all'INPS;
- Permesso di soggiorno per i cittadini stranieri extracomunitari;
- Eventuale certificazione attestante di essere titolare di protezione internazionale;
- Eventuale certificazione medica attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.

La domanda dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare.

Nell'ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare, sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, a quella pervenuta cronologicamente prima.

Non devono presentare istanza i nuclei familiari che hanno già inoltrato domanda per la Carta SIA e hanno ottenuto una valutazione pari o superiore a n. 25 punti.

Per tali casi, il Comune procederà d'Ufficio all'eventuale ammissione al beneficio REIS. Resta inteso che per poter usufruire di entrambi i benefici, Carta SIA e REIS, le domande devono essere presentate entro il termine perentorio del 12 luglio 2017 ore 13,00.

Il Comune procederà con le verifiche di competenza, mentre acquisirà dall'INPS le ulteriori verifiche.

ART. 7 - Graduatoria di ammissione

La graduatoria di ammissione sarà definita sulla base delle priorità definite all'art. 5 del presente bando "Criteri per l'accesso ai benefici e Priorità" per tutte le istanze aventi i requisiti e pervenute entro il termine perentorio **definito al 12 luglio 2017**.

Considerato che l'INPS procede bimestralmente alla verifica della permanenza dei requisiti per beneficiare della carta SIA, sia la graduatoria che i relativi benefici economici potranno subire conseguenti variazioni. Rimane inteso che verranno sempre rispettate le priorità di ammissione di cui all'art. 5, **fino ad esaurimento delle risorse comunali disponibili.**

In ogni caso tutti gli utenti beneficiari, dovranno comunicare qualsiasi variazione dei requisiti dichiarati per accedere ai benefici, in modo tale da essere ricollocati all'interno della graduatoria sulla base della nuova situazione.

Rimane inteso che in caso di perdita dei requisiti Carta SIA, ma di conservazione di quelli REIS, il beneficiario potrà comunque portare a termine il percorso di inclusione attiva iniziato e verrà d'ufficio, utilmente collocato all'interno delle priorità, ai fini del percepimento del beneficio economico REIS.

La graduatoria sarà resa pubblica, con la sola indicazione del numero di protocollo assegnato alla domanda, della fascia di priorità, del parametro di graduazione (punteggio INPS) e della somma mensile REIS

“assegnabile”.

ART. 8 - Ammissione al beneficio e al progetto di inclusione sociale

L'effettiva erogazione del beneficio è condizionata all'adesione al “Progetto di Inclusione Attiva” che coinvolge tutti i membri del nucleo familiare.

Possono, a titolo esemplificativo, essere previste le seguenti misure:

- a) accesso ai dispositivi delle politiche attive del lavoro in materia di occupazione e di formazione finalizzata;
- b) sostegno personalizzato per l'emersione dal lavoro irregolare;
- c) avvio all'autoimpiego attraverso l'utilizzazione dei percorsi previsti dalla legislazione in materia;
- d) sostegno al percorso scolastico e formativo di ogni ordine e grado e per ogni fascia d'età;
- e) accesso ai trasporti pubblici regionali e locali;
- f) sostegno a percorsi culturali e sociali;
- g) percorsi di educazione al bilancio familiare;
- h) sostegno a percorsi di educazione alla lettura;
- i) percorsi di educazione al consumo locale;
- j) inserimento in cooperative di tipo B;
- k) servizio civico;
- l) altri percorsi che possano garantire un incremento degli interessi e dell'emancipazione di ogni singolo individuo.

In particolare, i nuclei familiari percettori del reddito di inclusione sociale (REIS):

- a) nell'ambito del Progetto di Inclusione Attiva, partecipano ai percorsi di politiche attive del lavoro e di emancipazione programmate da equipe multidisciplinari formate dagli Uffici di Servizio Sociale Comunale, dalle assistenti sociali dell'Ufficio di Piano dell'ambito del PLUS Area Ovest, in collaborazione con le strutture competenti in materia di servizi per il lavoro, formazione e istruzione;
- b) non rifiutano, in assenza di gravi e comprovati motivi, più di due offerte lavorative proposte dai Centri per l'impiego e dai Servizi Sociali Comunali, coerenti con il patto di inclusione sociale e congrue ai sensi della normativa vigente.

I nuclei familiari, aventi diritto, verranno convocati dal Servizio Sociale Professionale per la definizione del Progetto di inclusione attiva, fatti salvi gli eventuali progetti già predisposti in favore dei beneficiari di Carta SIA.

In caso di mancata accettazione del Progetto di Inclusione attiva, si procederà con la revoca del beneficio.

Il contributo economico REIS non sarà assegnato nel caso in cui siano previsti all'interno del Progetto di Inclusione attiva, altre somme finanziate con risorse diverse dal REIS (esempio somme PON Inclusione).

Sono “esonerati” all'adesione ad un percorso di inclusione attiva:

- le famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90 %;
- famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. 15/1992 e dalla L.R. n. 20 / 1997.

ART. 9 - Modalità di erogazione.

Si procederà con l'erogazione del contributo in favore delle famiglie beneficiarie, per ordine di graduatoria, nei limiti delle somme disponibili.

Il beneficio verrà erogato per bimestre (luglio/agosto, settembre/ottobre, novembre/dicembre fino ad **fino ad esaurimento delle risorse comunali disponibili**).

Ogni variazione, tale da determinare una modifica del beneficio, verrà applicata a partire dal bimestre successivo.

Il beneficio verrà erogato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato o cointestato al soggetto richiedente, oppure per cassa.

Il beneficio non verrà erogato a soggetti affetti da dipendenze patologiche, tuttavia il soggetto che abbia intrapreso un percorso riabilitativo, può essere beneficiario del reddito di inclusione (REIS) il quale è gestito da un familiare o responsabile che lo affianchi nel percorso. (L.R. n. 18/2016 art. 9 comma 7).

In caso di revoca o variazione del contributo mensile che comportino un risparmio per l'Amministrazione, bimestralmente, si procederà con l'assegnazione del beneficio, in ordine di graduatoria, ai nuclei familiari, con le medesime modalità.

ART. 10 - Revoca del beneficio

Si procederà con la revoca immediata del contributo a coloro che:

- omettano di informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella loro situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dal presente bando.
- interrompano senza alcun giustificato motivo, il Progetto di inclusione sociale, così come definito in accordo con l'Equipe Multidisciplinare;
- reiterino comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto;
- facciano un uso distorto del contributo economico.
- finalizzino il beneficio al consumo patologico.

Il contributo potrà essere revocato nel caso emerga il venir meno delle condizioni di bisogno che lo hanno determinato.

ART. 11 - Ricorsi

Avverso i provvedimenti adottati dal Comune di competenza è ammesso ricorso nei termini di legge.

ART. 12 - Trattamento dei dati

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 196/03 "Codice in materia dei dati personali", saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all'espletamento della procedura in oggetto e per i fini istituzionali da ciascuna Amministrazione comunale.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.

Per ogni ulteriori informazioni:

Comune di Uta – Servizi Sociali mail: sersoc1.uta@tiscali.it Tel. 070-96660258 - 07096660259

Sportello Sociale Plus Area Ovest: 070/90770114 cell. 3662133959

Il Responsabile

Dott.ssa Patrizia Dessì

NOTA BENE: Per ottenere l'assegnazione della sola carta SIA valgono le disposizioni nazionali per cui la domanda può essere presentata anche dopo il 12 luglio 2017.

Allegato 1.

Requisiti di accesso alla Carta SIA

Decreto Ministeriale del 26 maggio 2016, aggiornato con Decreto ministeriale del 16 marzo 2017.

Possono presentare domanda Carta SIA, i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

Il **Richiedente** deve risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o comunitario, ovvero familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

b) essere residente in Italia; il requisito di residenza deve essere posseduto da almeno due anni al momento di presentazione della domanda.

I **Nuclei Familiari Beneficiari** devono essere, per tutto il corso di erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti:

a) Requisiti concernenti la composizione del nucleo familiare:

il nucleo familiare, come definito a fini ISEE e risultante nella DSU, deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti:

- presenza di un componente di età minore di anni 18;
- presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore;
- presenza di una donna in stato di gravidanza accertata; la documentazione medica attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto è rilasciata da una struttura pubblica e allegata alla richiesta di beneficio; nel caso si tratti dell'unico requisito sulla composizione del nucleo familiare posseduto, la richiesta del beneficio può essere presentata a decorrere dai quattro mesi dalla data presunta del parto;

b) Requisiti concernenti la condizione economica:

i) ISEE, ovvero ISEE corrente, in corso di validità, inferiore o uguale a euro 3.000. In caso di presenza nel nucleo di minorenni vige l'ISEE "minori".

In caso di nascita o decesso di un componente, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, i nuclei familiari sono tenuti a presentare entro due mesi dall'evento una DSU aggiornata. In caso di altre variazioni nella composizione del nucleo familiare, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, il beneficio decade dal bimestre successivo alla variazione e la richiesta del beneficio può essere eventualmente ripresentata per il nuovo nucleo senza soluzione di continuità.

In caso di variazione della situazione lavorativa nel corso dell'erogazione del beneficio, i componenti del nucleo familiare per i quali la situazione è variata sono tenuti, a pena di decadenza dal beneficio, a comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale il reddito annuo previsto, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività e comunque utilizzando il Modello SIACOM allegato.

Esclusivamente al fine della verifica della permanenza del requisito di cui al primo periodo, il valore dell'ISEE è aggiornato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sostituendo il reddito annuo previsto, oggetto della comunicazione ai sensi del periodo precedente, a quello di analoga natura utilizzato per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria;

ii) nel caso di godimento da parte di componenti il nucleo familiare di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni a componenti il nucleo familiare, il valore complessivo per il nucleo familiare dei medesimi trattamenti percepiti nel mese antecedente la richiesta o le erogazioni deve essere inferiore a 600 euro mensili, elevati a 900 euro in caso di presenza nel nucleo di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU; la misura della soglia è aumentata annualmente della misura percentuale prevista per la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. La nuova soglia è comunicata dal Soggetto Attuatore con apposita circolare e mediante pubblicazione sul sito internet;

iii) nessun componente il Nucleo Familiare beneficiario della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015, ovvero dell'assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del 2012, o di altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, ovvero del beneficio della Carta acquisti sperimentale disciplinato dal decreto 10 gennaio 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

iv) nessun componente il nucleo familiare in possesso di autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta, ovvero in possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei tre anni antecedenti, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

c) valutazione multidimensionale del bisogno, riferita alle condizioni del nucleo familiare al momento della presentazione della richiesta, superiore o uguale ad un valore di 25, attribuito in base alla scala di seguito specificata:

i) carichi familiari, valore massimo pari a 65 punti, così attribuito:

A. nucleo familiare, come risultante nella DSU, con due figli di età inferiore a 18 anni: 10 punti elevati a 20 in caso di tre figli e a 25 in caso di quattro o più figli;

B. nucleo familiare, come risultante nella DSU, in cui l'età di almeno un componente non sia superiore a 36 mesi: 5 punti;

C. nucleo familiare, come risultante nella DSU, composto esclusivamente da genitore solo e da figli minorenni: 25 punti. A tal fine fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'art. 7, comma 1, lettere dalla a) alla e), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

D. nucleo familiare in cui per uno o più componenti sia stata accertata una condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come definite ai fini ISEE e risultante nella DSU: disabilità grave, 5 punti, elevati a 10 in caso di non autosufficienza;

ii) condizione economica, valore massimo pari a 25 punti, così attribuito: al valore massimo di 25 si sottrae il valore dell'ISEE, diviso per 120;

iii) condizione lavorativa, valore di 10 punti così attribuito: nucleo familiare in cui tutti i componenti in età attiva si trovino in stato di disoccupazione, dichiarato ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. A tal fine non si considerano le persone non autosufficienti ovvero inabili al lavoro e gli studenti.

Il beneficio è concesso bimestralmente in ragione della numerosità del Nucleo Familiare Beneficiario. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di erogazione del beneficio, l'ammontare del beneficio è rideterminato sulla base del numero di componenti risultante dalla nuova DSU presentata ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b), punto i), a partire dal bimestre successivo alla presentazione della medesima dichiarazione.

Ai beneficiari del SIA è concesso, per ciascun bimestre, l'importo unitario, previa verifica da parte del Soggetto Attuatore, preliminarmente ad ogni accredito, ove non diversamente specificato, della compatibilità delle informazioni acquisite sui nuclei familiari

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più beneficiari minorenni della Carta Acquisti ordinaria, per il periodo in cui è erogato il SIA, i benefici connessi al Programma Carta Acquisti ordinaria sono dedotti dall'ammontare del beneficio connesso al SIA medesimo. Analogamente è dedotto dal SIA l'incremento dell'assegno previsto per i nuclei familiari in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui, di cui all'art. 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti beneficiari dell'assegno medesimo. È altresì dedotto dal SIA l'importo mensile dell'assegno di cui all'art. 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i nuclei familiari in cui siano presenti tre o più figli minorenni.